

## CONTRATTO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA STIPULATO AI SENSI E PER EFFETTI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE 240/2010 E DEL REGOLAMENTO DI ATENEIO APPROVATO CON D.R. n. 800 in data 14/09/2022.

### TRA

Il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento con sede in Lecce – via per Monteroni – Complesso ECOTEKNE - P.IVA 00646640755 - Cod. Fiscale 80008870752 - rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia, Prof. Vittorio Boscia, nato a Bari (BA) il 06/06/1963 c.f. BSCVTR63H06A662V, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi del “Regolamento per il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” dell'Università del Salento, emanato con D.R. n. 800 in data 14/09/2022, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Dipartimento, in esecuzione del Decreto Direttoriale n. \_\_\_ del \_\_\_/03/2024, di seguito anche denominato per brevità "Committente";

### E

Il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Prov.) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ ( ), alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_ – CAP \_\_\_\_\_, cittadinanza italiana, di seguito anche denominato per brevità "Collaboratore alla ricerca";

### PREMESSO

- che con D.D. n. 238 del 22/12/2023 è stato emanato il bando per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca sul programma "*Disciplina giuridica del Metaverso. Applicazioni negli ambiti giudiziario e formativo, in particolare per le cliniche legali*" S.S.D. IUS/05 (Diritto dell'Economia), di durata annuale - Referente scientifico Prof.ssa Stefania Massari - a valere sul progetto di ricerca PRIN 2022 PNRR "*Metajust. Metaverse Justice: Legal and Practical implications for justice in the Metaverse*" – Settore ERC SH2\_4, cod. P2022Z3W2S - CUP F53D23012160001;
- che con D.D. n. \_\_\_ del \_\_\_/03/2024 sono stati approvati gli atti della selezione del bando di cui innanzi;
- che è risultato vincitore il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Prov.) il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, dell'assegno di che trattasi;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1:** il Dott. \_\_\_\_\_, convenzionalmente denominato d'appresso “Collaboratore alla ricerca”, si impegna a collaborare con il Dipartimento di Scienze dell'Economia e presso la medesima sede nello svolgimento del programma di ricerca dal titolo “*Disciplina giuridica del Metaverso. Applicazioni negli ambiti giudiziario e formativo, in particolare per le cliniche legali*” - S.S.D. IUS/05 - Referente scientifico Prof.ssa Stefania Massari, a valere sui fondi del progetto di PRIN 2022 PNRR “*Metajust. Metaverse Justice: Legal and Practical implications for justice in the Metaverse*” – Settore ERC SH2\_4, cod. P2022Z3W2S - CUP F53D23012160001.

L'assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il presente contratto e ha una durata annuale.

Il rapporto di collaborazione potrà essere rinnovato (in forma scritta) unicamente nei casi e con le modalità previste dal regolamento approvato con D.R. n. 800 del 14/09/2022, esclusa ogni forma di tacito rinnovo o proroga. Ogni rinnovo non può avere durata inferiore all'anno.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente contratto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il rapporto di collaborazione instaurato col presente contratto non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non darà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento e/o in altre strutture scientifiche dell'Università in base al programma di ricerca.

L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal Referente Scientifico ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

Qualora il programma di ricerca lo preveda, l'attività di ricerca del titolare di assegno può essere svolta all'estero, per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei, nell'arco di un anno, presso uno o più qualificate Università o Ente di ricerca. Il titolare dell'assegno dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso tali strutture. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati può essere ripetuto di anno in anno. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del 50% a carico del bilancio Dipartimentale, previo accertamento della relativa disponibilità.

**ART. 2:** I compiti attribuiti al Collaboratore alla ricerca dovranno avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.

La prestazione dovrà essere eseguita personalmente dal Dott. \_\_\_\_\_, il quale non potrà quindi valersi di sostituti. L'attività di ricerca di cui trattasi dovrà essere svolta dal Collaboratore alla ricerca in condizioni di autonomia, sotto la guida e direzione del docente responsabile dell'attività di ricerca stessa. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al Consiglio di Dipartimento, entro i primi 10 giorni dell'ultimo mese di ciascun anno e/o entro 10 giorni successivi alla scadenza del contratto, una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta, vistata dal referente scientifico.

**ART. 3:** Per le attività di cui al presente contratto al Collaboratore alla ricerca verrà corrisposto un assegno annuo di importo pari ad € 23.890,08 inclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione da erogare in rate mensili posticipate, a valere sui fondi del progetto PRIN 2022 PNRR "*Metajust. Metaverse Justice: Legal and Practical implications for justice in the Metaverse*" CUP F53D23012160001, UPB: MASSARI.PRIN\_PNRR, voce di bilancio 10207001 – Assegni di ricerca, del Bilancio Unico di Ateneo del corrente esercizio finanziario.

Al presente rapporto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13/08/1984, n. 476 e, in materia previdenziale, le norme di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335 e successive modificazioni.

All'assegno di ricerca si applicano in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007 e in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12/07/2007, è integrata dall'Università, con spesa a carico del Dipartimento, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore del Collaboratore alla ricerca limitatamente al periodo di durata della collaborazione e nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca di cui trattasi; l'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare.

**ART. 4:** Per la risoluzione anticipata del contratto si fa rinvio all'art. 1460 e seguenti cod. civ. e al Regolamento.

In particolare, il rapporto si deve intendere risolto di diritto nei seguenti casi:

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi;
- violazione del regime delle incompatibilità di cui all'art. 5 del Regolamento;
- giudizio negativo espresso dal Consiglio della Struttura di afferenza.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'annullamento della procedura di selezione. Ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, la condizione risolutiva opera con efficacia retroattiva e scioglie fin dall'inizio

il presente contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso. Le eventuali prestazioni già rese, tuttavia, verranno compensate in quanto svolgimento di attività di fatto.

Il Collaboratore decade dal diritto all'assegno nel caso che, pur avendo sottoscritto il presente contratto, non assuma servizio nel termine stabilito, salvo ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuale differimento della data di inizio delle attività e di godimento dell'assegno verrà consentito a chi documenti di trovarsi nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

**ART. 5:** Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, didattico di cui il Collaboratore alla ricerca entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività di ricerca dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di cui al presente contratto.

**ART. 6:** L'attività di ricerca e l'assegno di ricerca possono essere sospesi, nei casi previsti dalla legge, per gravidanza e grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. In tali casi il Collaboratore alla ricerca è tenuto a far pervenire al Dipartimento interessato documentata richiesta.

Non costituisce sospensione e non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

**ART. 7:** L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del collaboratore alla ricerca.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a master universitari, corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche anche se con rapporti di lavoro a tempo parziale.

L'assegno è individuale. Il beneficiario non può cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro. Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali.

Il collaboratore alla ricerca, previa autorizzazione del referente scientifico, può assumere incarichi di docenza o svolgere prestazioni di lavoro autonomo di natura occasionale e limitata.

E' escluso l'affidamento di contratti di lavoro autonomo, anche occasionale, da parte dell'Ateneo per lo svolgimento di attività di ricerca. La titolarità dell'assegno di ricerca è incompatibile con i rapporti di lavoro dipendente anche part time con soggetti privati.

Il collaboratore alla ricerca può espletare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

Compatibilmente con l'attività di ricerca lui assegnata e previo parere favorevole del referente scientifico e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, il collaboratore alla ricerca può partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.

**ART. 8:** Il Collaboratore alla ricerca si impegna a tenere una condotta conforme alle disposizioni del "Codice Etico e di Comportamento dell'Università del Salento", emanato con D.R. n. 153 del 26/02/2024 emesso ai sensi del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62, del [Piano Integrato della Performance, della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#) confluito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 vigente dell'Università del Salento. I codici sono disponibili sul sito istituzionale di Ateneo.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile al contratto è allegato, e ne fa parte integrante, il Regolamento Generale di Ateneo, approvato con D.R. n. 272 del 09.04.2019 e successive modifiche, che il Collaboratore alla ricerca dichiara espressamente di conoscere e di accettare con la sottoscrizione del presente contratto.

I dati personali del collaboratore saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento e trattati – anche in forma automatizzata – esclusivamente per le finalità di realizzazione del presente contratto, conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 per come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Con la sottoscrizione del presente contratto il collaboratore dà il proprio consenso al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali per fini statistici e consente che gli elementi principali del presente contratto siano resi pubblici sul sito web di Ateneo, in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art.15 del D.Lgs. n. 33/2013 recante disposizioni in materia di “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”.

Per esercitare i diritti sui propri dati (rettifica-integrazione) è possibile scrivere al responsabile del trattamento dei dati.

La registrazione del presente contratto avverrà in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, Parte II, della Tariffa del D.P.R. 131/86, con spese a carico del Dott\_\_\_\_\_.

**Il Direttore di Dipartimento**  
**(Prof. Vittorio Boscia)**

**Il Collaboratore alla Ricerca**  
**(Dott.\_\_\_\_\_)**